

MODULO STANDARD PER LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AI DEPOSITANTI

Informazioni di base sulla protezione dei depositi

I depositi presso GBM Banca S.p.A. sono protetti da:	F.I.T.D. – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ⁽¹⁾
Limite della protezione:	100.000,00 euro per depositante e per ente creditizio ⁽²⁾
Se possiede più depositi presso lo stesso ente creditizio:	Tutti i Suoi depositi presso lo stesso ente creditizio sono «cumulati» e il totale è soggetto al limite di euro 100.000,00 ⁽²⁾
Se possiede un conto congiunto con un'altra persona/altre persone:	Il limite di 100.000,00 euro si applica a ciascun depositante separatamente ⁽³⁾
Periodo di rimborso in caso di fallimento dell'ente creditizio:	20 giorni lavorativi fino al 31/12/2018 ⁽⁴⁾ 15 giorni lavorativi dal 01/01/2019 al 31/12/2020 10 giorni lavorativi dal 01/01/2021 al 31/12/2023 7 giorni lavorativi dal 01/01/2014
Valuta del rimborso:	Euro
Contatto:	FITD – Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Via del Plebiscito, 102 – 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 – Fax: 0039 06-6798916 – PEC: segreteria generale@pec.fitd.it – E-mail: infotfd@fitd.it
Per maggiori informazioni:	www.fitd.it
Conferma di ricezione del depositante:	

Informazioni supplementari

⁽¹⁾ Sistema responsabile della protezione del Suo deposito

Il Suo deposito è protetto da un sistema istituito per contratto, ufficialmente riconosciuto come sistema di garanzia dei depositi. In caso di insolvenza del Suo ente creditizio, i Suoi depositi sarebbero rimborsati fino a 100.000,00 euro.

⁽²⁾ Limite generale della protezione

Se un deposito è indisponibile perché un ente creditizio non è in grado di assolvere i suoi obblighi finanziari, i depositanti sono rimborsati da un sistema di garanzia dei depositi. Il rimborso è limitato a 100.000,00 euro per ente creditizio. Ciò significa che tutti i depositi presso lo stesso ente creditizio sono sommati per determinare il livello di copertura. Se, ad esempio, un depositante detiene un conto di risparmio di 90.000 euro e un conto corrente di 20.000 euro, gli saranno rimborsati solo 100.000 euro.

⁽³⁾ Limite di protezione per i conti congiunti

In caso di conti congiunti, si applica a ciascun depositante il limite di 100.000,00 euro.

In particolare, ai fini del calcolo del limite di 100.000,00 euro:

- a) i depositi presso un conto di cui due o più soggetti sono titolari come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero effettuati da un unico depositante;

- b) se più soggetti hanno pieno diritto sulle somme depositate su un conto, la quota spettante a ciascuno di essi è considerata nel calcolo;
- c) si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca, se esigibili alla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nella misura in cui la compensazione è possibile a norma delle disposizioni di legge o di previsioni contrattuali applicabili.

Il limite di 100.000,00 euro non si applica, nei nove mesi successivi al loro accredito o al momento in cui divengono disponibili, ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

- a) operazioni relative al trasferimento o alla costituzione di diritti reali su unità immobiliari adibite ad abitazione;
- b) divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
- c) il pagamento di prestazioni assicurative, di risarcimenti o di indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet www.fitd.it

(4) **Rimborso**

Il sistema di garanzia dei depositi responsabile è F.I.T.D. – FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI Via del Plebiscito, 102 – 00186 ROMA (ITALIA) Tel. 0039 06-699861 – Fax: 0039 06-6798916 – E-mail: infofitd@fitd.it . F.I.T.D. rimborserà i Suoi depositi fino a 100.000,00 euro entro:

- 20 giorni lavorativi fino al 31 dicembre 2018;
- 15 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020;
- 10 giorni lavorativi dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023;
- 7 giorni lavorativi a decorrere dal 1° gennaio 2024.

I termini indicati decorrono dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385.

Fino al 31 dicembre 2023, se gli importi rimborsabili non siano disponibili entro 7 giorni lavorativi, il sistema di garanzia assicura comunque che ciascun titolare di un deposito protetto che ne abbia fatto richiesta riceva, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un importo sufficiente a consentirgli di far fronte alle spese correnti, a valere sull'importo dovuto per il rimborso.

In caso di mancato rimborso entro questi termini, prenda contatto con il sistema di garanzia dei depositi in quanto potrebbe esistere un termine per reclamare il rimborso. Ulteriori informazioni possono essere ottenute al seguente indirizzo Internet [inserire il sito Internet www.fitd.it

Altre informazioni importanti

In generale, tutti i depositanti al dettaglio e le imprese sono coperti dai sistemi di garanzia dei depositi. Le eccezioni vigenti per taluni sistemi di garanzia dei depositi sono indicate nel sito Internet del sistema di garanzia dei depositi pertinente. Il Suo ente creditizio Le comunicherà inoltre su richiesta se taluni prodotti sono o meno coperti. La copertura dei depositi deve essere confermata dall'ente creditizio anche nell'estratto conto.